



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
77	18/03/2026	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di "Realizzazione di Opere Marine a difesa del Centro abitato - 1° stralcio funzionale" CUP: I81B13000510001" integrato con la Vinca Screening - Proponente Comune di Atrani (SA) - ID 1236.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto “*Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale*”, è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all’Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “*nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*”;
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l’*“Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative”*;
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell’art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. ai sensi dell’art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell’autorità competente*”;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al Prot. Reg. n. .0449642 del 15/09/2025 contrassegnata con ID 1236 il Comune di Atrani, con sede in via dei Dogi, 24 - Atrani (SA), ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006 e

ss.mm.ii., relativa al progetto di “Realizzazione di Opere Marine a difesa del Centro abitato – 1° stralcio funzionale” CUP: I81B13000510001 integrato con la Vinca Screening;

- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa geol. Stefania Coraggio funzionario dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali;
- c. con nota Prot. Reg. n. 0454705 del 17/09/2025, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo PEC del 17/09/2025, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. In data 25.09.2025 con nota prot.reg. n.0644579 si è provveduto a richiedere il sentito del soggetto gestore del sito Rete Natura 2000 interessato dall'intervento in oggetto;
- e. nei termini indicati nella detta nota Prot. Reg. n. 0454705 del 17/09/2025 non sono pervenute le seguenti osservazioni:
- f. su specifica richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte di questo Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali con prot. reg. n.0644579 del 21/11/2025, il Comune di Atrani ha trasmesso, caricando il 23/12/2025 sul portale/sistema Power Apps, integrazioni tecniche acquisite al Prot. Reg. n. 0733727 del 23/12/2025;
- g. In data 26.01.2025 sono pervenute a questo U.S. Valutazioni Ambientali ulteriori integrazioni spontanee inviate dal proponente e acquisite al prot. reg. n.0061822 del 26/01/2026;

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26/02/2026, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

L'istruttore Coraggio ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento la dott.ssa geol.Stefania Coraggio, la quale evidenzia quanto segue:

Il progetto in esame prevede:

- il ripristino della precedente e originaria altezza medio mare e riconformazione della testa di una diga foranea a gettata di massi naturali trascinabile e non ormeggiabile (*intervento 1_scogliera*)
- la realizzazione di una berma di protezione al piede della SS163 (*intervento 2_berma*).

La scogliera sarà impostata su una batimetrica di -6,90 m slm e non è prevista la realizzazione di un massiccio di coronamento, mentre la berma sarà impostata ad una profondità media di -5,00m slm. Per quanto concerne la scogliera a protezione della costa, a causa del continuo impatto del moto ondoso, ha perso la sua consistenza originaria determinando la caduta in mare di una notevole porzione, così che l'altezza originaria di 2,40m al di sopra del livello medio mare si è ridotta notevolmente, arrivando ad altezze di 1,80m o anche 1,60m, perdendo la testata a est. La mancanza di quest'ultima ha determinato una più rapida erosione della costa, velocizzando anche il degrado della scarpata su cui poggia la statale SS163, causando anche danni strutturali.

Premesso che:

L'intervento è stato finanziato con OPCM n. 3914/2010 - OPCM n. 38/2013 – Decreto Presidente Giunta Regionale Campania n.192 del 09/09/2016 - Piano stralcio degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità_ “Realizzazione di opere marine a difesa del centro abitato 1° stralcio funzionale”.

Visto che:

- il “Sentito” è stato richiesto al soggetto gestore, Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, con la nota di avvio del procedimento prot. reg. n. 473920 del 25/09/25, ma a tutt’oggi non è stato ancora trasmesso;
- l’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, con PP 76-50-17-2023, acquisito dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali in data 14/06/2023, a seguito di richiesta di parere formulata dalla medesima Direzione con prot. 218636 del 26/04/2023, ha espresso il parere sull’art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 e, nello specifico, sull’applicabilità dell’art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90 (silenzio/assenso), ritenendo tali disposizioni applicabili al “sentito”; pertanto essendo decorsi i 60 giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, previsti dalle Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania di cui alla D.G.R. 280/2021 per il rilascio del parere di screening, il sentito di cui all’art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 si intende quindi acquisito ai sensi dell’art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90, precisando che eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dalla mancata espressione del soggetto gestore, Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, rimangono permanentemente in capo allo stesso;
- con la nota prot. 61822 del 26/01/2026 - il Comune di Atrani ha precisato che, *“così come emerge dagli allegati consegnati con le integrazioni richieste con nota prot. n. 0644579/2025 del 21/11/2025, la banchina stagionale è stata stralciata dal progetto per volontà dell’amministrazione lasciando solo le opere di difesa marittima”*.
- nello screening di Vinca è stato tenuto conto degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione del Sito/i Natura 2000 Delibera di Giunta Regionale n. 617 del 14/11/2024 pubblicata sul BURC n. 83 del 02/12/2024.
- nell’allegato 1 allo *screening di Vinca* il proponente si assume la piena responsabilità dell’attuazione delle Condizioni d’Obbligo riportate nella proposta relative agli *interventi di manutenzione di opere di difesa idrogeologica esterni ad habitat di interesse comunitario* (TABELLA A)

Considerato che:

- obiettivo del progetto è quello di risolvere la criticità principale rappresentata dalla fragilità dell’area dell’arenile di Atrani;
- le criticità di quest’area derivano dalla particolare conformazione del territorio, che risulta inciso, secondo la direttrice del torrente Dragone su cui propendono le diverse zone urbanizzate ed antropizzate;
- l’esposizione del paraggio ai venti di libeccio sollecitano le opere foranee presenti a protezione dell’abitato e della principale via di comunicazione SS 163, tale esposizione correlata al degrado delle opere di difesa marine presenti, rende vana l’azione di contrasto alle dinamiche marine, esponendo le infrastrutture e le attività antropiche presenti a continui ed ingenti danni.
- lo stralcio dell’intervento relativo alla realizzazione della banchina stagionale e il riscontro fornito dal proponente alla richiesta di integrazioni e chiarimenti è esaustiva ai fini della valutazione dello *screening di V.INC.A.*
- che, per quanto rappresentato nello studio, l’intervento non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito ZSC *IT8050051- Valloni della Costiera Amalfitana* né incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative sull’integrità dello stesso, si può ritenere che il progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

tenuto conto che

- le integrazioni presentate sono esaustive;
- non sono pervenute osservazioni da enti interessati o privati cittadini
- la berma che verrà realizzata è soffolta, non andando quindi ad impattare sul diaframma visivo della costiera amalfitana;
- la scogliera, non è un intervento di nuova realizzazione, bensì di ripristino della precedente e originaria altezza e riconformazione della testata, non avendo anche in questo caso ripercussioni sulla percezione visiva della fronte marino.

Fermo restando:

- la competenza del Soggetto che autorizza e che sarà cura dell'Autorità procedente garantire l'acquisizione di tutti i pareri e/o autorizzazioni necessarie o altro parere dipendente dal regime vincolistico insistente nell'area di intervento e di natura urbanistica in capo al Comune soggetto titolare degli strumenti urbanistici vigenti;
- che nel caso in cui si dovesse verificare la necessità di apportare modifiche al progetto (anche in *minus*) già sottoposto a parere di verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto dovrà essere obbligatoriamente sottoposto a nuova procedura di valutazione;
- per "progetto" si intende la rifioritura di una diga foranea già esistente, a gettata di massi naturali tracimabile e non ormeggiabile (*intervento 1: scogliera*) e di una berma di protezione al piede della SS163 (*intervento 2: berma di protezione*), mentre il progetto della banchina stagionale si intende stralciato
- in riferimento al clima acustico, il rispetto dei valori limite di emissione, immissione e differenziale previsti dalla normativa di settore per i recettori sensibili e non;
- in riferimento alle Linee Guida ARPAT, la riconduzione dei valori di PM10 in fase di cantiere, ai valori consentiti per i recettori sensibili e non in funzione della distanza dagli stessi e della durata delle lavorazioni e le conseguenti misure di mitigazione per i recettori esposti;

Proposta di parere

Per tutto quanto rappresentato, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la valutazione dello *screening di V.INC. A.*

SI PROPONE ALLA COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.-V.A.S.-V.I.

per il progetto denominato "*Progetto di Realizzazione di Opere Marine a difesa del Centro abitato – 1° stralcio funzionale*" – CUP: I81B1300051000 integrato con la Vinca Screening, per la realizzazione dell'*intervento 1: scogliera e intervento (rifioritura) e intervento 2: berma di protezione*, e non per la realizzazione della banchina stagionale il cui progetto è stato stralciato, contrassegnato con ID1236 e proposto dal Comune di Atrani (SA), di prevedere l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e dalla Valutazione di Incidenza Appropriata, poiché non si individuano impatti ambientali significativi negativi, demandando alla fase autorizzativa la verifica di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie e tenendo conto che deve essere costantemente verificato il rispetto dei limiti consentiti per le emissioni.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Stefania Coraggio e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e dalla Valutazione di Incidenza Appropriata.

- b. Il Comune di Atrani (SA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa geol. Stefania Coraggio ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 26/02/2026, il progetto denominato *“Realizzazione di Opere Marine a difesa del Centro abitato – 1° stralcio funzionale”* CUP: *I81B13000510001* integrato con la Vinca Screening, proposto dal Comune di Atrani, con sede in via dei Dogi, 24 - Atrani (SA).
2. **CHE** il proponente comunichi con modalità certificabili al Gruppo Carabinieri Forestale competente per territorio, ai fini delle attività di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997, e ai soggetti assegnatari della gestione dei siti della Rete Natura 2000 interessati dalla Vinca, la data di inizio dei lavori con un preavviso minimo di quindici giorni
3. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
4. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
5. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte”.
6. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
7. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 7.1. Al Comune di Atrani;
 - 7.2. Alla Provincia di Salerno - Settore Ambiente;
 - 7.3. All' A.R.P.A. Campania Dipartimento Provinciale di Salerno – Area territoriale;
 - 7.4. Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino;
 - 7.5. All' Ente “Parco Regionale dei Monti Lattari”;
 - 7.6. Alla Capitaneria di porto di Salerno – Guardia Costiera;
 - 7.7. All'ADM – Agenzia Dogane Monopoli, Ufficio delle Dogane – Salerno;
 - 7.8. All' Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Campania - Servizi Tecnici -Servizi Territoriali

- 7.9. NA3;
- 7.10. Alla Regione Campania U.O.S 214.00.00 - Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile;
- 7.11. Al Com. Prov. di Tramonti;
- 7.12. All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- 7.13. Alla Regione Campania UOS 214.02.03 Genio civile di Salerno- Presidio protezione civile;
- 7.14. Alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa